




Jurisdictio



Storia e prospettive della Giustizia

N. 2-2021 - INVITO ALLA LETTURA 2

ISSN 2724-2161

Gianluca Russo

RECENSIONE A L. TANZINI,
*UNA CHIESA A GIUDIZIO. I TRIBUNALI VESCOVILI
NELLA TOSCANA DEL TRECENTO,*
VIELLA, ROMA 2020, PP. 1-344

Editoriale Scientifica

Gianluca Russo

RECENSIONE A L. TANZINI, *UNA CHIESA A GIUDIZIO. I TRIBUNALI VESCOVILI NELLA TOSCANA DEL TRECENTO*, VIELLA, ROMA 2020, PP. 1-344

Una sottile ambiguità traspare dalla vicenda che, con sapiente spoglio di fonti archivistiche inedite, Lorenzo Tanzini ricostruisce in questo volume. La favola del chierico lussurioso, tratta da *Il Novellino* e posta strategicamente in premessa, accosta subito il lettore ai motivi del doppio e del rovescio. Un pievano accusato dal vescovo di accompagnarsi a donne pagate con denari della sua chiesa, che sorprende astutamente il suo accusatore mentre commette il suo stesso illecito. Fino a ottenere una seconda sentenza di assoluzione e beneficiare del perdono da parte del suo superiore. L'Autore, tuttavia, descrive non tanto la Chiesa della crisi, segnata dalla degenerazione e dalla corruzione. Non asseconda un certo cliché inaugurato dagli stessi narratori di novelle, da Boccaccio a Bracciolini passando attraverso Chaucer e Sacchetti, e poi assunto dalla storiografia a chiave interpretativa ormai superata. La sua è piuttosto «Chiesa del diritto»¹. Che trova nel diritto la sua architettura portante. Più che al diritto dotto, largamente studiato e noto, l'Autore ispeziona un oggetto appena sfiorato dalla ricerca, specialmente per le non sempre generose condizioni dei documenti: la prassi giudiziaria dei tribunali vescovili nella Toscana del secolo XIV. Del resto, la stessa favola del chierico lussurioso e i suoi epigoni successivi, soprattutto il *Decameron* di Boccaccio, mostrano un contatto privilegiato con la dimensione giudiziaria prima ancora che morale. Il racconto è tutto calato dentro la cornice del processo, dall'accusa fino alla burlesca assoluzione, sfiorando quasi la *purgatio* canonica. Il volume intercetta il punto d'intersezione tra le istituzioni ecclesiastiche nella loro organizzazione e il mondo dei laici. Un mondo profondamente giuridicizzato, dove i fedeli si rapportano alla Chiesa più per ragioni di conformità e di adesione a pratiche sociali condivise, che non per proprio personale convincimento². Dove la sfera morale non è ancora scissa da quella giuridica³.

¹ G. LE BRAS, *La chiesa del diritto: introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Il Mulino, Bologna 1974.

² Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari 1995.

³ Cfr. P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna 2000.

Le carte giudiziarie dei tribunali vescovili toscani occupano il primo capitolo. Si tratta di fonti uniche, che suppliscono alla scarsa forza documentaria delle costituzioni sinodali nel tratteggiare una giustizia appena percepibile nelle sue sedi fisiche di esercizio. E preziose, per la capacità di imprimere al racconto delle vicende trattate una freschezza di immagini e di ritmo sorprendenti. Tanto che gli stessi scrittori di novelle avrebbero potuto trovarvi suggestivi spunti di intrecci narrativi, in una perfetta circolarità tra il tribunale e la letteratura, e viceversa. A patto di aver fin da subito chiare due insidie che l'utilizzo di queste fonti incontra. Per un verso, il carattere alluvionale, corrente, delle sedi documentarie, soggette a continui rimaneggiamenti, riorganizzazioni e ricollocazioni, proprio per soddisfare al meglio le esigenze degli uffici giudiziari direttamente coinvolti. Un materiale disperso nei siti archivistici più disparati, recuperato dall'Autore con la perizia e la tenacia che notoriamente lo contraddistinguono. Per l'altro verso, il carattere 'rappresentativo'. Il fatto, cioè, di non fotografare la realtà sociale nella sua genuinità, ma di offrirne comunque una rappresentazione. Ne scaturisce un'immagine filtrata attraverso il setaccio della cultura giuridica canonistica, sottesa alle istituzioni e alle persone che animavano la prassi giudiziaria vescovile e riassunta dal processo romano-canonico. Un susseguirsi di forme, di *ordines iudicarii*, al quale, dagli anni di Innocenzo III, si aggiunse la variante fondamentale dell'*inquisitio ex officio* dove il fattore propulsivo all'azione giudiziaria, più che l'accusatore, diventava la *fama* dell'inquisito. Né va intesa come una fuoriuscita dalla forma l'altra variante, quella sommaria, invalsa agli inizi del Trecento con le decretali *Dispendiosam* e *Saepe contingit*, rivolta a semplificare e accelerare, non annullare, quegli schemi logico-procedurali. In tal senso, le carte giudiziarie precedono l'istituzione dei tribunali vescovili. Quando appaiono nell'ultima parte del Duecento, infatti, sono già vecchie. Hanno ormai assorbito il processo romano-canonico costruito dal centro pontificio per un'esigenza politica di autorità e di dominio, e poi proiettato sulle realtà particolari delle diocesi in un'ottica di governo del territorio. Tutto nuovo è, invece, il bisogno di organizzare queste carte giudiziarie in un'autonoma sede documentaria, diversa tanto dalle originarie pergamene sciolte quanto dai *libri curie*: materiale miscelaneo che alle carte giudiziarie vere e proprie mescolava atti su vicari, lettere apostoliche, scomuniche, benefici e molto diffuso a Mantova, Città di Castello, Asti. Due fattori favorirono la svolta. Da una parte, l'estensione della normativa pontifi-

cia, da Alessandro III in poi, al matrimonio e quindi, dal Concilio Lateranense IV del 1215, al credito e all'usura. Dall'altra, la speciale enfasi messa dallo stesso Concilio, soprattutto con Innocenzo III, sulla disciplina e sulla repressione degli *excessi* del clero. Così, le frequenti visite pastorali si lasciavano dietro, come uno strascico porporato, procedimenti giudiziari per contenziosi sul godimento dei benefici e conflitti tra chierici, in una sorta di giustizia 'mobile'. Solo a quel punto si scelse di far confluire in un'unica serie giudiziaria le cause civili su matrimonio e credito e le cause penali sulla disciplina del clero. Segno, oltre che del fondamentale apporto della cultura notarile, dell'autonomia raggiunta dalla giustizia vescovile: autonomia di cui gli stessi operatori giudiziari e i redattori materiali degli atti avevano conoscenza. Ma rappresenta, anche, un tratto originale dell'area toscana rispetto ai tanti vescovadi padani o del centro Italia o, addirittura, europei, come Barcellona. Al di là delle peculiarità di ciascuna area toscana, il modello invalso fu quello di organizzare gli atti non in sequenza cronologica, bensì per cause. Come attesta il registro toscano più antico: quello di Fiesole del 1280.

Figura centrale della giustizia riflessa nelle carte compulsate dall'Autore è naturalmente il vescovo. Un vescovo giudice che, alla titolarità della *potestas ordinis* per la consacrazione del suo clero diocesano, univa la titolarità della *potestas iurisdictionis*. Di questa, la risoluzione delle controversie sorte nella diocesi era solo una componente: il concetto di *iurisdictionis* abbracciava l'intero delle relazioni di potere⁴ e, nel caso specifico, l'intero spettro dell'autorità episcopale sul clero e sui laici. Al di là dei tecnicismi delle carte e della procedura, l'Autore sceglie di collocare carnalmente la figura del vescovo giudice dentro lo spazio urbano della diocesi, quando muta ambigualmente il suo ruolo pubblico. In principio, era scelto direttamente dai collegi capitolari cittadini e quasi sempre a vita: uno 'sposo' della città, a questa vincolato come in un matrimonio indissolubile. Nel corso del Trecento, l'autorità pontificia, rivendicando la facoltà di scegliere il vescovo e di spostarlo da una sede all'altra, alterava gli equilibri iniziali. E trasferiva sul presule tutta l'ambigua gravità del ruolo, scisso tra la rappresentanza degli interessi del centro pontificio sul singolo territorio diocesano e la difesa delle esigenze ecclesiali e identitarie della città. Teatro non solo di lotte intestine, che molto spesso lo costringevano a do-

⁴ Cfr. P. COSTA, *Iurisdictionis. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano 2002 (ristampa).

ver prendere posizione a favore di una *pars* piuttosto che di un'altra, ma soprattutto di violenti attacchi contro il Papato. Presto furono escogitate soluzioni normative per risolvere i conflitti tra la giurisdizione vescovile e quella comunale, separate da un confine sottile. Salvo i casi di stretta e sicura applicazione del diritto canonico, «la forma del processo nei tribunali del vescovo usa le stesse formalità, le medesime strutture e formulari della giustizia secolare»⁵. A tutto vantaggio delle parti in causa, che potevano così sfruttare i vantaggi ora dell'uno ora dell'altro foro. L'Autore restituisce qui alcuni momenti di tensione giurisdizionale esaminando, tra le carte giudiziarie, fonti come la *littera monitoria* attraverso la quale il vescovo pretendeva dal giudice secolare la consegna dell'inquisito e la trasmissione del processo. In un rapporto lontano da compromissioni definitive, ma ispirato, quasi, a una collaborazione reciproca, che neppure l'esercizio da parte del vescovo di prerogative secolari, come nel caso di alcune signorie vescovili sopra certe aree rurali, riesce a turbare.

Nella pratica, la giustizia vescovile agiva soprattutto attraverso il vicario, fisicamente presente in tribunale e incaricato di sovrintendere alla vita giudiziaria della diocesi. La canonistica del Duecento intervenne su questa figura, in origine provvisoria e contingente, col fissare una distinzione fondamentale: il profilo sacramentale dell'autorità episcopale riguardava unicamente la persona del vescovo e come tale non era delegabile. Viceversa, il profilo propriamente giurisdizionale poteva essere delegato ad altri come attraverso una procura. Mentre questa distinzione si affermò soprattutto al di là delle Alpi, dove operava un *officialis* – *officialité* nelle fonti francesi – preposto alle sole funzioni giustiziali, nell'Italia delle città il vicario sostituiva il vescovo praticamente in tutte le sue funzioni. Oltre ai notai, del cui ruolo viene offerta una nuova e interessante rilettura rispetto alla storiografia consolidata⁶, e ai procuratori, la giustizia vescovile si affidava anche ai giuristi consulenti, all'incirca negli stessi modi dei *consilia* formulati per la giustizia secolare⁷. Se alla fine del Duecento o nei primi anni del Trecento, un tribunale 'antico' come quello fiesolano documenta la pratica di ri-

⁵ L. TANZINI, *Una Chiesa a giudizio*, cit., p. 70.

⁶ Cfr. R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Il Mulino, Bologna 1972.

⁷ Cfr. L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton University Press, Princeton 1968; S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Viella, Roma 2006.

chiedere consulenze a membri stessi del clero locale o delle diocesi limitrofe, nel corso del secolo i *consilia* venivano ormai commissionati a giuristi professionisti, canonisti o dottori in *utroque iure*, coerentemente con l'estensione della giurisdizione episcopale sul matrimonio e sul credito. Più che all'entourage del vescovo si guardava al singolo caso di specie e a chi potesse vantare le migliori competenze tecniche sul punto. Non è raro, quindi, trovare interpellati giuristi di chiara reputazione, come Lapo di Castiglionchio, Lorenzo Ridolfi, Francesco Zabarrella, Stefano Buonaccorsi. Protendendo per l'assoluzione dell'inquisito o per l'incompetenza del giudice a trattare la causa, i loro interventi facevano muovere alla giustizia vescovile un passo indietro. Fino a smorzare, con la forza dell'*interpretatio*, i meccanismi più intrusivi della modalità inquisitoria imposta dall'alto, dal centro papale della cristianità, e che notoriamente non incontrava il favore della corporazione intellettuale dei giuristi, più propensa alla modalità tradizionale del processo su accusa⁸.

Si arriva così al cuore della ricerca, riassunto nella stessa intitolazione data al volume: una Chiesa che, nell'atto di praticare il diritto canonico, giudica ma è, al tempo stesso, giudicata, continuamente messa in discussione dal corpo dei fedeli. La giustizia del vescovo ha, innanzitutto, come obiettivo il governo del clero. Nel fisiologico silenzio delle norme sinodali, i processi fatti in occasione delle ricorrenti visite pastorali, «vero e proprio primato toscano»⁹, davano al vescovo o al suo vicario la possibilità di sondare, in concreto, le abitudini di vita del clero nella diocesi, onde preservarne il prestigio e la buona fama agli occhi dei fedeli ed evitare scandali. Una sorta di «logica aggregativa» pervade le carte giudiziarie: il singolo chierico inquisito è chiamato a rispondere quasi mai di un unico fatto, ma di una lunga e articolata sequela di illeciti, quasi si volesse passare al setaccio la sua malsana quotidianità. Al di là delle modalità inquisitoria e sommaria ormai prevalenti, la giustizia del vescovo sembra tenersi distante dalla «offensiva penale disciplinante e repressiva che si afferma nella giustizia secolare alla fine del medioevo»¹⁰. Tra proscioglimenti, assoluzioni e rimesioni, sono poche le inquisizioni che vanno a segno e, al progressivo inasprimento del-

⁸ Cfr. J.A. BRUNDAGE, *Medieval Canon Law*, Longman, London-New York 1995, pp. 150-151.

⁹ TANZINI, *Una Chiesa a giudizio*, cit., p. 113.

¹⁰ Ivi, p. 121.

la funzione esemplare della pena nei tribunali cittadini, si contrappone la dolcezza del perdono e della clemenza. L'assenza persino di un personale di 'polizia' simile ai bargelli delle curie cittadine, unito agli altri fattori, farà declinare l'operato dei giudici ecclesiastici lungo l'età moderna. Ciò emerge chiaramente nella trattazione delle cause usurarie, quando bisognava ispezionare i libri contabili dell'usuraio e dove, per ovviare alle limitate possibilità coercitive della curia, si doveva contare sulla collaborazione degli eredi. Più che ad atterrire, il processo serviva a vagliare la credibilità del clero agli occhi della comunità locale. Tant'è che dalla preponderanza data agli atti di violenza agli inizi del Trecento, con l'avanzare del secolo i registri di inquisizioni spostano il loro baricentro sulla sfera sessuale e sull'indegnità morale dei chierici. A cominciare dalla relazione con l'universo femminile. Non era tanto il fatto di convivere con una donna a destare scandalo, neanche presso la comunità parrocchiale. Alla giustizia vescovile interessava piuttosto appurare che il singolo chierico non intrattenesse rapporti con una donna *suspecta* o *inhonesta*, capace di infamare la credibilità del prete e della Chiesa tutta. Viceversa, la situazione di convivenza poteva offrire ai parrocchiani un valido pretesto per infamare il chierico e trascinarlo in tribunale, in realtà per ragioni diverse, non direttamente collegate al concubinato. Anzi, «il sesso funge da perfetto collante» per la già richiamata aggregazione dei reati, «proprio perché ... il commercio con le donne poteva funzionare come emblema stesso dell'infedeltà del chierico»¹¹. Era come rompere l'indissolubile vincolo sponsale che univa i membri del clero alla Chiesa, dall'alto della gerarchia in giù, dal centro al territorio. E con quello, anche il rapporto di fiducia tra chierici e laici, specialmente quando v'era di mezzo un marito tradito.

La giustizia del vescovo, forse più delle corti secolari, si basava infatti sul meccanismo esterno della *fama*. O meglio, sulla sua ambiguità. «Il processo è in sostanza un confronto di narrazioni concorrenti, e come tutte le narrazioni anche quelle processuali servono a definire i personaggi, nella consapevolezza che l'esito del procedimento dipenderà proprio dall'immagine dei personaggi che il giudice deciderà di convalidare»¹². Ad essere in gioco è la credibilità del clero agli occhi dei fedeli. E tutto sta nel volgere a proprio vantaggio le

¹¹ Ivi, p. 161.

¹² Ivi, p. 130.

sorti del processo, inficiando la credibilità degli accusatori, che dovranno alla fine risultare agli occhi del vescovo giudice non soltanto di cattiva fama anche loro, ma soprattutto animati e mossi all'accusa da una forte e radicata *inimicitia*. Altro concetto intimamente processuale, validato fra gli altri dalla dottrina di Guglielmo Durante. E, altrettanto ambiguo. Oltre a inficiare la validità dell'accusa, l'*inimicitia* finiva per aggravare la posizione del chierico soprattutto nei reati di violenza commessi in concorso con altri o in maniera premeditata. In situazioni del genere, infatti, l'*inimicitia* non è altro che una violenza in sospenso, a sua volta anello di una catena di sangue più lunga che si dipana dai conflitti di livello più alto fino a tutta la società secolare, che adopera la violenza fisica come veicolo di risoluzione dei conflitti. Fino ad assorbire le rifrazioni di una violenza 'politica' che dalle lotte fazionarie del Trecento sarebbe poi risalita lungo la cruenta emersione dei successivi ordini politici di dominio territoriale. Come quando, nel contesto di fine secolo, il vicario fiorentino di S. Miniato, su bollettino comandatorio del magistrato centrale dei Dieci di Balìa, inquisisce il pievano di S.M. Novella a Marti, reo di aver tentato di far ribellare al dominio fiorentino la terra e il castello di Anghiari, e lo condanna in contumacia alla revoca del beneficio e alla confisca dei beni. La giustizia del vescovo interviene proprio per districare, dentro il bandolo confuso e aggrovigliato di liti volgari da taverna e aggressioni spicciole, quella cornice di aggressività 'politica' distruttiva delle istituzioni. Soprattutto quando, sempre sul finire del Trecento, certi rituali violenti declinavano verso forme nuove o, addirittura, non esprimevano più «parte della loro fisiologica capacità di regolazione»¹³.

Posando lo sguardo sullo specchio della giustizia, avremmo visto una comunità parrocchiale, da oggetto di inquadramento disciplinare, passare direttamente a vettore di disciplinamento, attenta a vigilare sui meccanismi di reclutamento e sul corretto adempimento da parte del chierico locale di alcuni obblighi rituali ritenuti basilari: la presenza fisica nella chiesa, la somministrazione dei sacramenti, la celebrazione del culto, il mantenimento della chiesa nelle sue dotazioni materiali, libri compresi. E a segnalare alle autorità spirituali superiori ogni manchevolezza. Fino ad intentare delle vere e proprie 'azioni collettive' nel caso dei diritti di decima. La comunità parrocchiale agiva, insomma, come blocco compatto di pietre a sorreggere l'edificio della propria

¹³ Ivi, p. 196.

chiesa rurale o urbana. Talvolta anche con gesti di sfrontata sfida alle autorità vescovili.

All'opposto riflesso dello specchio, i laici tornano ad essere destinatari di verifiche invasive da parte della giustizia vescovile, che il tempo ha restituito sotto forma di fascicoli processuali denominati *libri civilium*. Alla Chiesa interessa che il profitto da trasmettere per via ereditaria e testamentaria sia stato conseguito in maniera lecita e non attraverso la vituperata pratica dell'usura, e procedere così alla restituzione dei *male ablata* se non agli effettivi aventi diritto per lo meno ai poveri. Si trattava di cause dall'andamento e dall'esito incerti, condizionati dalla stessa natura ambigua del credito, al crocevia tra effetto di una libera obbligazione tra privati e materia dai profondi risvolti morali, facile attrazione per conflitti con la giustizia secolare ma anche con la giustizia ora dei legati pontifici ora dell'inquisizione. Intrecci così forti da richiedere spesso l'ausilio interpretativo di un giurista. E, oltretutto, non al riparo dalla diffusa percezione di un loro uso strumentale da parte del vescovo per incamerare sostanziose eredità. Intanto, all'ombra di un'offensiva moralizzatrice sempre più larga messa in atto dalla giustizia secolare su violenze familiari, adulterio, sodomia, prostituzione, la giustizia vescovile riusciva a ritagliarsi un suo spazio di intervento sul sacramento del matrimonio. Con un approccio anche meno moralizzante, volto a verificare la validità del vincolo. Un canale attraverso il quale l'universo femminile entra in qualche modo a contatto con una giustizia in generale tutta al maschile. La maggior parte di questi processi, infatti, partiva dopo che la donna sposata avesse fatto valere una delle cause di invalidità del matrimonio ammesse dal diritto canonico.

Mancano, invece, nelle carte trecentesche toscane riferimenti a esperienze ereticali. Sia perché, per il periodo studiato dall'Autore, «la Toscana è un territorio in larga parte pacificato sul piano della dottrina»¹⁴. Sia, e soprattutto, perché il contrasto all'eterodossia religiosa rientrava nella giurisdizione inquisitoriale, cui la giustizia del vescovo poteva tutt'al più dare il suo apporto. E non mancava chi strumentalizzava l'accusa di eresia davanti all'inquisitore per far valere ragioni altre, di natura personale o patrimoniale. Del resto, la legislazione pontificia di quegli anni aveva reso talmente poco chiari i suoi confini, che facilmente poteva essere adattata a circostanze fattuali per nulla pertinenti. E così pure l'eresia finiva per allinearsi con

¹⁴ Ivi, p. 273.

la *fama* e l'*inimicitia* quale ambiguo elemento della giustizia vescovile. Più che episodi di dissidenza religiosa, la Toscana del Trecento vede circolare forme di miscredenza o di scetticismo verso i sacramenti, pratiche magico-folcloristiche, discorsi sulla chiara naturalità dell'amore omosessuale, sulla liceità del prestito a usura, fino alla ricerca di riti devozionali alternativi con tanto di apparizioni mariane fuori dai rigidi steccati canonici. Sintomo di una diffusa insoddisfazione spirituale verso il ministero parrocchiale, alla quale la nuova predicazione osservante cerca di offrire soluzioni più appaganti che non il clero secolare. Al cuore della cristianità tardomedievale, infatti, non stava tanto il confronto con i testi o la ricerca di una interiorità spirituale, che saranno il più preciso precipitato della modernità. A contare, semmai, era «la dimensione comunitaria dell'esperienza sociale»¹⁵. Nei canovacci processuali dei tribunali vescovili va in scena l'umanità del Trecento, lungo una passerella di incredibile e irripetibile vitalità. Dove, nel costante rumore di fondo della violenza di sangue quale componente ancora fisiologica della vita sociale, tra ambigui giochi di fama, *inimicitia*, eresia e scomunica, la gioia del sesso e gli appetiti carnali sfilano senza filtri e velature sotto gli sguardi di una giustizia attenta, più che alla salvezza e alla conversione cristiana, a reggere per via di progressivi accomodamenti e mediazioni, il vivere ordinato della comunità, con un affidamento completo alla valenza salvifica del diritto canonico.

Appena fuori la soglia scelta, non a caso, a segnare il *terminus post quem* dell'indagine, si proietta un Quattrocento che sembra quasi calare un lungo velo d'oblio sulla giustizia dei tribunali vescovili. Che converte quelli che un tempo erano stati i suoi punti di forza in impietose debolezze e inefficienze. Sostenuto, sia pure tra mille difficoltà, lentezze e contraddizioni dalla giustizia secolare, il castigo irrompe sulla scena e si fa strumento di governo: figlio o cofattore, in un'ambiguità forse insolubile, delle varie esperienze che partecipano alla vicenda dello Stato moderno. Lo stesso farsi dello Stato fiorentino, con la sua destrutturazione e ricomposizione dello spazio, impatterà sugli originari territori diocesani e gli antichi legami tra le chiese e i pivieri si allenteranno fino a incrinarsi. Nelle cause criminali, si tenderà a guardare sempre meno alla forza salvifica del diritto e sempre più al suo valore strumentale. Sarà un clima perfetto per la crescita dell'Inquisizione che, nel tempo moralizzante e conformista della Controriforma, userà

¹⁵ Ivi, p. 289.

la sua giustizia per perseguire opinioni e processare intelligenze, fino a stringere la società in una morsa di sospetti e timori che a malapena la lascerà respirare¹⁶.

¹⁶ Cfr. I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire*, Mondadori, Milano 1979; M. SBRICCOLI, *L'Inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 tomi, Giuffrè, Milano 2009, tomo I, pp. 131-154.